



TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA

Il giudice del lavoro, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa
tra
...omissis... , con l'avv. Marica BRUNI

PARTE RICORRENTE

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di PISTOIA**, con i funzionari avv.
Giuseppe GIGLIO e avv. Eloisa GERMINARA

PARTE RESISTENTE

sciogliendo la riserva del 7.1.2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

LETTI gli atti;

VISTO il ricorso ex art. 700 cpc con il quale parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Pistoia l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, (..), all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, (..), all'Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia - Ufficio XI dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, (..), a riconoscere al ricorrente il punteggio derivante dagli anni di servizio svolti sulla base del DM 60/2020 ed il diritto alla correzione del punteggio assegnato nella GPS con ogni consequenziale provvedimento da adottare. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.";

VISTA la memoria di costituzione di parte resistente, con la quale sono state eccepite, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva delle articolazioni del MIUR, il difetto di integrazione del contraddittorio ed difetto di giurisdizione del giudice ordinario; nel merito, l'insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

CONSIDERATO che, in tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d'urgenza richiesto dal lavoratore ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del *fumus boni iuris*, ossia l'evidente fondatezza della pretesa, e del *periculum in mora* costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio

imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente. Il provvedimento dev'essere rifiutato allorché manchi anche uno solo dei predetti requisiti. (si veda, *ex plurimis*, **Tribunale Milano, 28.2.1996; Tribunale Bari sez. lav., 4.10.2016**).

RITENUTA, preliminarmente, la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana e dell'Ambito territoriale di Pistoia, trattandosi queste di mere articolazioni territoriali del MIUR, da ritenersi unico legittimato passivo *ex lege*;

RITENUTA l'infondatezza della censura di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, non avendo la resistente assolto all'onere, sulla medesima gravante, di indicare specificamente i litisconsorti pretermessi nonché di dimostrare i motivi per i quali risulta necessaria l'integrazione (cfr. **Cass.5679/2020**);

RITENUTA l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito. Sussiste, invero, la giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda giudiziale del ricorrente specificamente volta all'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto che lo stesso scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere (**Cass. sez. un. 8098/2020**);

RITENUTO, nel merito, che il ricorso è fondato in quanto sussistono sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora*;

RILEVATO che, in punto di fatto, sono documentali e/o incontrovertibili, in quanto *ex adverso* non specificamente contestati, i fatti dedotti in ricorso, di seguito riportati: a) che il ricorrente si è diplomato in data 8.3.2004 all' *...omissis...* in 'Comunicazione Visiva Multimediale'; b) che il ricorrente ebbe a sottoscrivere, in ragione del titolo posseduto, i seguenti contratti a termine per l'insegnamento di 'Arte e Immagine': per il periodo 03.10.2016 – 20.11.2016 con la *...omissis...* ; per il periodo 21.10.2016 – 30.6.2017 con la *...omissis...* ; per il periodo 29.9.2018 – 30.6.2019 con la *...omissis...* ; per il periodo 16.9.2019 – 30.6.2020 con la *...omissis...* ; c) che il ricorrente, in data 29.7.2020, ha effettuato accesso al portale di Istanze on Line del MIUR per effettuare due iscrizioni e, cioè: **1.** per partecipare alla 'Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado sul posto comune e di sostegno'; tra i requisiti di ammissione richiesti vi era l'aver svolto tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, anche non consecutive, tra l'a.s. 2008/09 e l'anno scolastico 2019/20, su posto comune o di sostegno (**doc. 1 ricorso**); **2.** per essere iscritto nelle graduatorie provinciali e di istituto (infra anche GPS) di cui all'articolo 4, co. 6 bis e 6 ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative

supplenze per il personale docente ed educativo di cui al D.M. n.60 del 10.7.2020 (**doc. 2 ricorso**); **d**) che, ai sensi dell'art. 7 co.2 DM 60/2020, confermato all'art. 2 co.2 del Decreto Dipartimentale n.858/2020 del Ministero dell'Istruzione, era previsto che «Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione»; **e**) che lo stesso giorno dell'invio delle istanze, il ricorrente, alle ore 2:25:51 pm, riceveva e-mail dal MIUR in cui veniva informato che la sua domanda per la partecipazione al concorso straordinario era stata regolarmente inoltrata e «Al fine di consentire un'ulteriore verifica e la conservazione dell'istanza medesima, Le inviamo in allegato la domanda compilata e trasmessa all'USR TOSCANA»; **f**) che nessuna e-mail di analogo contenuto veniva trasmessa al ricorrente sulla domanda inoltrata per l'inserimento nelle GPS; **g**) che il MIUR stesso consigliava di non preoccuparsi rispetto al mancato ricevimento di *mail* analoga a quella ricevuta per la domanda per la partecipazione al concorso straordinario per l'inserimento nelle graduatorie GPS, considerata la presenza di ritardi nelle comunicazioni dovuta all'elevato numero di utenze che usavano il sistema; **h**) che molteplici siti internet di settore hanno dato la notizia dei disguidi e dei malfunzionamenti del sistema informatico del MIUR verificatisi nei giorni previsti per la presentazione *online* delle domande di inserimento nelle graduatorie; **i**) che, unicamente in data 7.8.2020, successivamente alla scadenza del termine ultimo per presentare le domande di partecipazione alle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, il Miur ha inviato al ricorrente via *mail* il file PDF dell'istanza acquisita dal sistema. Sotto quest'ultimo profilo, mette conto evidenziare che, per un verso, non è certamente ammissibile la “riserva di contestazione” che la resistente ha inteso operare sul punto a pagina nove primo capoverso della memoria difensiva, rendendo così sostanzialmente incontrovertibile la circostanza in argomento; per altro verso, la stessa parte non ha provato in questo giudizio la asserita possibilità, per ciascun interessato, di verificare autonomamente la correttezza e completezza della domanda presentata telematicamente mediante l'accesso al profilo “Istanze online”;

RILEVATO che parte ricorrente ha prodotto copia delle schermate di alcune delle pagine che componevano la domanda per l'inserimento nelle GPS, presentata telematicamente, recuperandole dalla cronologia di navigazione del giorno 29.7.2020, nelle quali risultano correttamente dichiarati dall'istante i titoli di servizio posseduti (**doc.11 ricorso**). In ordine alla credibilità della produzione attorea non vi è ragione di dubitare, considerato che su tali pagine risulta riportato il medesimo numero di protocollo 'm_pt.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1292577.29.07.2020' che contrassegna la domanda acquisita dal Miur e tenuto conto che la stessa non è stata *ex adverso* oggetto di specifica contestazione;

RITENUTO, sulla base dei fatti pacifici sopra richiamati e della documentazione prodotta, che il ricorrente abbia assolto all'onere di dimostrare, secondo un giudizio di verosimiglianza proprio di questa fase del

giudizio, di aver debitamente inserito i titoli di servizio posseduti negli appositi campi all'interno della domanda di partecipazione alle GPS, presentata telematicamente. Di contro, anche ammettendo – come dedotto dal Miur nella propria memoria difensiva – che la mancata acquisizione da parte del sistema dei titoli di servizio suddetti sia imputabile non ad un malfunzionamento tecnico (come sostenuto in ricorso) ma ad un errore materiale del ricorrente, per non avere questi confermato i dati inseriti, “flaggando” l'apposita casella, alcun rimprovero può essere mosso al lavoratore sotto il profilo della mancata osservanza dei doveri di buona fede e correttezza. Invero, come sopra evidenziato, è incontrovertibile che, successivamente alla presentazione della domanda di inserimento nelle GPS, il Miur non ha provveduto ad inviare – come invece avrebbe dovuto – la mail con in allegato la domanda acquisita dal sistema, al fine di consentire all'istante la verifica della completezza e della correttezza dei dati inseriti. È del pari incontrovertibile (vedi *supra* punto **g**) che sia stata la stessa amministrazione resistente a consigliare di non preoccuparsi rispetto al mancato ricevimento di una simile mail, considerata la presenza di ritardi nelle comunicazioni dovuti all'elevato numero di utenze che usavano il sistema. Risulta quindi che solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze *online*, ovvero al momento della ricezione della *mail* del Miur del 7.8.2020, alla quale veniva finalmente allegata copia della domanda acquisita in file PDF, il ricorrente ha avuto la possibilità di esaminare il contenuto della domanda acquisita al sistema e dunque di avvedersi della sua incompletezza sotto il profilo della dichiarazione dei titoli posseduti. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che i comprovati malfunzionamenti del sistema informatico con il quale il Miur ha gestito la procedura di presentazione *online* delle domande di inserimento nella graduatoria GPS di cui è causa hanno senz'altro impedito al ricorrente di verificare tempestivamente la completezza e la correttezza della domanda presentata *online* e, dunque, di procedere ad una sua integrazione/correzione in tempo utile prima della scadenza del termine ultimo previsto. Risulta quindi integrata nel caso di specie una causa di forza maggiore che ha impedito la tempestiva presentazione da parte del lavoratore della domanda di partecipazione alla graduatoria GPS, contenente la corretta indicazione dei titoli di servizio posseduti. Conseguentemente, appare illegittimo il rifiuto del Miur, in sede di autotutela, di procedere alla correzione del punteggio assegnato al ricorrente, ponendosi in contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. oltre che con i generali canoni di buona fede e correttezza cui è tenuto quale privato datore di lavoro. In definitiva sussiste il *fumus* del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del punteggio derivante dagli anni di servizio svolti sulla base del DM 60/2020, così come indicato in ricorso;

RITENUTO altresì integrato il requisito del *periculum in mora* in quanto, durante il tempo occorrente per ottenere una pronuncia favorevole in via ordinaria, il mancato riconoscimento del punteggio spettante al ricorrente in virtù dei titoli di servizio posseduti è senz'altro in grado di arrecare gravi conseguenze a livello

professionale, quali la mancata assegnazione di una cattedra nel periodo di vigenza delle attuali graduatorie (al 28.12.2020 il ricorrente risulta aver lavorato come supplente per soli gg. 3), con inevitabile pregiudizio di natura economica per il proprio nucleo familiare composto, oltre che dalla moglie che lavora in regime di part-time con una entrata mensile netta di appena euro 403,00 (**doc. 24 ricorso**) da due figli minori di anni sette e tre –**doc. 21 ricorso**). Sussiste pertanto il pregiudizio imminente e irreparabile;

RITENUTO, pertanto, che la domanda proposta in via cautelare merita accoglimento;

RITENUTO che le spese di lite vadano regolate secondo il principio della soccombenza e vanno liquidate in favore del ricorrente come da DM 55/2014, in ragione del valore della causa (indeterminabile) e della natura del procedimento, con applicazione di compensi in misura inferiore ai valori medi dello scaglione di riferimento relativamente a tutte le fasi del procedimento, tenuto conto dell'attività processuale svolta (assenza di istruttoria orale) e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità;

P.Q.M.

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto,
2. ordina al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di riconoscere al ricorrente il punteggio derivante dagli anni di servizio svolti sulla base del DM 60/2020, e, conseguentemente, di procedere alla correzione del punteggio assegnato nella GPS;
3. condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Marica Bruni, dichiaratosi antistatario;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Pistoia, 26.1.2021

Il Giudice

Emanuele Venzo